

- UCVV n. 22 — Gluma inferiore: larghezza della spalla
- UCVV n. 23 — Gluma inferiore: forma della spalla
- UCVV n. 24 — Gluma inferiore: lunghezza del mucrone
- UCVV n. 25 — Gluma inferiore: forma del mucrone
- UCVV n. 26 — Gluma inferiore: estensione della pubescenza sulla superficie interna

ALLEGATO V

PARTE A

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

Orzo
Granturco
Segale
Frumento

PARTE B

Condizioni da rispettare — Valore colturale e di utilizzazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica

1. L'esame del valore colturale e di utilizzazione deve essere condotto in condizioni biologiche, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, in particolare ai principi generali di cui all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), e alle norme di produzione vegetale di cui all'articolo 12.
2. Nell'esame delle varietà e nella valutazione dei risultati dell'esame si deve tener conto delle esigenze e degli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica. Occorre esaminare la resistenza o la tolleranza alle malattie e l'adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche locali.
3. Qualora le autorità competenti non siano in grado di realizzare un esame in condizioni biologiche o l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, possono essere effettuati test conformemente a uno dei punti seguenti:
 - a) sotto la supervisione dell'autorità competente presso i locali dei costitutori biologici o le aziende biologiche;
 - b) in condizioni di limitato utilizzo di fattori di produzione e con trattamenti minimi;
 - c) in un altro Stato membro, se sono stati conclusi accordi bilaterali tra Stati membri per effettuare test in condizioni biologiche.

Una varietà possiede un valore colturale o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità, costituisce, rispetto alle altre varietà biologiche adatte alla produzione biologica ammesse nel catalogo dello Stato membro in questione, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. Sono considerate di particolare valore ai fini dell'esame VCU le caratteristiche favorevoli per la produzione agricola, per quanto riguarda le pratiche agricole e la produzione di alimenti o mangimi che presentano vantaggi per l'agricoltura biologica.

4. L'autorità competente deve prevedere condizioni di esame differenti, adattate alle esigenze specifiche dell'agricoltura biologica ed esaminare, in funzione della sua capacità e su richiesta del richiedente, specifici tratti e caratteristiche, se sono disponibili metodi riproducibili».

22CE2314

